LAVORI DELLE COMMISSIONI

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1957. — *Presidenza del Presidente* CERICA.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Bosco e Caron.

In sede consultiva, la Commissione esamina il disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra le Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955 » (1947), già approvato dalla Camera dei deputati, per il parere da darsi alla 3ª Commissione permanente. Dopo un'esposizione del senatore Cornaggia Medici, che si dichiara favorevole al provvedimento, sia per le nobili finalità dell'Accordo di cui trattasi, sia per la sua concreta formulazione, ed interventi dei senatori Agostino e Prestisimone, sono accolte le conclusioni dell'estensore del parere Cornaggia Medici.

Successivamente la Commissione esamina, per il parere da darsi alla 7ª Commissione, il disegno di legge: « Modifiche del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito in legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al Porto di Venezia » (1967). L'estensore Granzotto Basso illustra il provvedimento, che tende fra l'altro ad ampliare le attribuzioni del Provveditorato al Porto di Venezia, stabilite nella legge istitutiva di questo, affidando al Provveditorato stesso anche la costruzione e la gestione degli aeroporti che dovessero sorgere nel territorio di quella Provincia; rileva che tale attribuzione è quanto mai opportuna, in considerazione dello sviluppo imponente dei traffici aerei che richiedono una adeguata attrezzatura aeroportuale; rileva altresì che il disegno di legge assicura la azione costante del Ministero della difesa, a tutela precipua delle necessità militari, chiamando a far parte del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo del Provveditorato anzidetto un rappresentante del cennato Ministero. Propone infine di esprimere sul disegno di legge parere favorevole. La Commissione decide in tal senso.

Indi la Commissione esamina il disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte agli articoli 714, 715, 716 e 717 del Codice della navigazione » (1992), per il parere da darsi alla 2ª Commissione. L'estensore del parere Cornaggia Medici si manifesta favorevole al disegno di legge, che provvede alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea. Il Sottosegretario di Stato Bosco osserva che sarebbe opportuno regolare separatamente le materie della navigazione marittima ed aerea. Il Sottosegretario Caron, aderendo all'osservazione dell'onorevole Bosco, sottolinea l'opportunità che si giunga alla redazione di un Codice della navigazione aerea. Pone quindi in rilievo le finalità del provvedimento in esame, sul quale la Com-

missione, accogliendo le conclusioni del senatore Cornaggia Medici, esprime parere favorevole.

La Commissione esamina poi il disegno di legge: « Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati » (1971), già approvato dalla Camera dei deputati, per il parere da darsi alla 5ª Commissione. Il Presidente, che riferisce in sostituzione del senatore Jannuzzi, illustra il provvedimento e prospetta la opportunità di proporre due emendamenti, il primo dei quali tende a rendere più favorevole agli interessati la norma di cui trattasi, ed il secondo provvede alle relative necessità di copertura finanziaria. Dopo interventi del senatore Palermo e del Sottosegretario Bosco, entrambi favorevoli al disegno di legge con gli emendamenti anzidetti, la Commissione approva le conclusioni del relatore.

La Commissione nomina infine il senatore Cadorna relatore sul disegno di legge: « Ordinamento dell'Esercito » (1979).

FINANZE E TESORO (5ª)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1957. — *Presidenza del Presidente* BERTONE.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Riccio.

In sede referente, sul disegno di legge di iniziativa dei senatori Azara ed altri: « Proroga del termine stabilito dalla legge 5 gennaio 1956, n. 1, per la emanazione dei testi unici sulle imposte dirette » (2033), per il quale il Senato ha approvato la procedura di urgenza, riferisce il senatore Cenini che viene autorizzato a presentare la relazione con la quale si propone l'approvazione del provvedimento.

In sede deliberante, la Commissione approva i disegni di legge:

« Inquadramento a ruolo degli operai addetti alla conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia » (1775-*B*), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sul quale riferisce il senatore De Luca Angelo e parlano i senatori Trabucchi e Fortunati;

« Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna » (1715-*B*), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sul quale riferisce il senatore Spagnolli e parlano il Presidente, il senatore Fortunati ed il Sottosegretario Riccio;

« Concessione di un contributo annuo di lire 8.600.000 al Comitato internazionale della Croce Rossa » (1905), sul quale riferisce il senatore Ponti e parlano i senatori Roda e De Luca Luca;

« Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869 » (1934), d'iniziativa dei deputati Cavallaro ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferisce il senatore Spagnolli e prendono la parola il Presidente, i senatori Roda e Fortunati ed il Sottosegretario Piola;

« Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di lire 300 milioni per il finanziamento dell'anno geofisico internazionale » (1980), sul quale riferisce il senatore Ponti e parlano i senatori Roda e Fortunati e il Sottosegretario Riccio;

« Elevazione a lire 1.300 milioni del fondo di dotazione della " Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli " » (1989), sul quale riferisce il senatore Braccesi.

Sul disegno di legge: « Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata » (1920), riferisce il senatore Trabucchi illustrando la portata del disegno di legge. Il senatore Roda, rilevando la scarsezza di informanzioni a disposizione della Commissione, propone il rinvio della discussione. Alla proposta si associa il senatore Mariotti il quale espone la sua preoccupazione che i benefici concessi dal provvedimento, anzichè a vantaggio dell'economia nazionale, vadano esclusivamente a favore di alcune ditte monopolistiche. Dopo chiarimenti del Sottosegretario Piola, il quale precisa che il provvedimento ha un valore perequativo ed agisce in settori ben delimitati, la Commissione rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7ª)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1957. — *Presidenza del Presidente* CORBELLINI.

Intervengono i Ministri dei lavori pubblici Togni, dei trasporti Angelini, delle poste e telecomunicazioni Mattarella, della marina mercantile Cassiani e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

In sede referente, sul disegno di legge: « Modifiche delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato » (1862) riferisce in senso favorevole il relatore Canevari. Dopo interventi del Ministro Angelin e del senatore Massini, la Commissione approva l'articolo 1 del provvedimento; all'articolo 2 accetta gli emendamenti proposti del Ministro Angelini, e cioè: al punto 7) le parole: « cantoniere scelto » sono sostituite dalle altre: « operaio dell'armamento » mentre nel penultimo comma viene soppresso l' inciso: « anche solo in parte ».

Successivamente la Commissione approva gli articoli da 3 a 22, senza modificazioni al testo presentato.

L'emendamento proposto dal senatore Massini all'articolo 23, dopo interventi sostanzialmente favorevoli dei senatori Cappellini, Porcellini, Cerabona e Bitossi — interventi ai quali replicano, in senso sfavorevole, il Ministro Angelini e i senatori Crollalanza, Amigoni e Tartufoli — messo in votazione, non è approvato: l'articolo 23 è pertanto approvato senza modificazioni.

Il seguito della discussione del disegno di legge viene quindi rinviato alla prossima seduta.

INDUSTRIA (9ª)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1957. — *Presidenza del Presidente* LONGONI.

Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Sullo e il Commissario per il turismo Romani.

In sede deliberante, la Commissione inizia la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dell'industria zolfifera » (1974) ascoltando una relazione del senatore Battista.

Il relatore, anzitutto, ricorda che già nel 1953 il Governo ebbe a presentare un disegno di legge recante provvedimenti in favore dell'industria zolfifera, che conteneva, fra l'altro, particolari disposizioni volte a risolvere il grave problema delle cospicue giacenze invendute di zolfo. Senonchè, nel presente momento si ravvisa la necessità di dar corso ad una ulteriore e più appropriata regolamentazione della materia, dato che, in particolare, l'industria delle fibre tessili artificiali — per la cui fabbricazione è richiesto l'impiego di forti quantità di prodotti a base di zolfo — attraversa da tempo uno stato di difficoltà per la concorrenza delle industrie estere su terzi mercati. A ciò tende il presente provvedimento, che configura alcune provvidenze che consistono nella concessione, per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59, di un ristorno, entro il limite costituito dalla differenza tra il prezzo nazionale ed il prezzo internazionale, per ogni quintale di zolfo grezzo prodotto e venduto sul mercato interno impiegato nella fabbricazione di prodotti utilizzati per la fabbricazione di fibre tessili artificiali e di manufatti, puri o misti, di fibre tessili artificiali destinati all'esportazione. Dato che, quindi, il disegno di legge è inspirato al proposito di favorire l'incremento della produzione nazionale in un importante settore, il relatore conclude proponendone l'approvazione.

Intervengono nel dibattito i senatori Montagnani, Tartufoli, Busoni; dopo che il relatore ha risposto ai vari argomenti prospettati dagli oratori e dopo che il Sottosegretario Sullo ha esposto il punto di vista del Governo, sono approvati i due articoli del disegno di legge e il disegno di legge nel suo complesso.

Si passa, quindi, alla discussione del disegno di legge: « Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera » (1677-*B*), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente, dopo aver ricordato l'*iter* percorso dal provvedimento, fa presente che la Camera dei deputati ha modificato l'articolo 3 nel modo seguente: « Le disponibilità deri-

vanti dai versamenti al fondo di rotazione effettuati ai sensi della presente legge, saranno impiegate in mutui per la costruzione e l'arredamento di nuovi alberghi, con l'osservanza delle norme e modalità contemplate dalla legge 4 agosto 1955, n. 681.

« Limitatamente all'impiego di un ammontare non superiore ad un terzo delle disponibilità stesse, potrà essere consentita, in deroga alle norme contemplate dal primo comma dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 691, la concessione di mutui fino all'importo massimo di 500 milioni di lire, e di 50 milioni di lire, rispettivamente, per l'immobile, opere murarie ed impianti fissi, e per l'arredamento ».

Il senatore Longoni ritiene che la Commissiones potrebbe approvare il nuovo articolo 3 redatto dalla Camera, congiuntamente al seguente ordine del giorno, di cui dà lettura: « La 9ª Commissione del Senato, nel procedere alla approvazione dell'articolo 3 della legge n. 1677-B nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, impegna la Commissione che presiede alle erogazioni disposte dalla legge a dare la precedenza alla costruzione e all'arredamento degli alberghi esistenti nei centri minori e che non abbiano le caratteristiche di lusso ».

Dopo interventi dei senatori Busoni e Montagnani e del Commissario per il turismo Romani, sono approvati, in conformità delle proposte del Presidente, l'articolo 3 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, l'ordine del giorno e il disegno di legge nel suo complesso.

In sede consultiva, la Commissione ascolta una esposizione del senatore Carmagnola sul disegno di legge: « Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata » (1920), per il parere da darsi alla 5ª Commissione permanente. Il senatore Carmagnola esprime, in complesso, parere favorevole al disegno di legge, pur suggerendo alcune proposte di modifiche a singoli aspetti del provvedimento. Le conclusioni del parere redatto dal senatore Carmagnola, messe ai voti, sono approvate.

Il senatore Bellora illustra, quindi, il suo parere — da darsi alla 5ª Commissione — sul disegno di legge: « Imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili » (1930). Il senatore Bellora esprime l'avviso che l'adozione del regime di imposizione, di cui al disegno di legge, corrisponda ad una effettiva esigenza di moralizzazione e di perequazione del carico tributario e che, pertanto, il provvedimento vada in linea di massima approvato; tuttavia, avanza alcune riserve e muove varie critiche a diversi aspetti del disegno di legge. Il senatore Valenzi prospetta la opportunità di un rinvio della discussione, data la complessità della materia e la necessità, quindi, di procedere ad un esame più meditato ed attento. Sulla proposta del senatore Valenzi prendono la parola — i senatori Tartufoli, Montagnani e De Luca Carlo; dopo di che il Presidente ravvisa la opportunità di chiedere alla 5ª Commissione, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, una proroga del termine per esprimere il parere.

Infine il senatore Braitenberg riferisce — per il parere da darsi alla 3ª Commissione — sui tre disegni di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania: *a*) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo Scambio di Note; *b*) Scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi in Roma fra i due Paesi il 5 e il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali e il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali » (1948); « Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole conclusi il 27 febbraio, 5 luglio e 30 ottobre 1956 » (1953-*Urgenza*); e: « Approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e l'Austria, il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 10 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947 con annesse liste di concessioni tariffarie » (1958). Le conclusioni del senatore Braitenberg, favorevoli all'approvazione dei tre disegni di legge, messe ai voti, sono approvate.

LAVORO (10ª)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1957. — *Presidenza del Presidente* PEZZINI, *indi del Vice Presidente* GRAVA.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Delle Fave.

In sede consultiva, la Commissione prende in esame il disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione della Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 con scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956 » (1955), per esprimere su di esso un parere alla 3ª Commissione permanente (Esteri). Il Presidente Pezzini illustra il contenuto e gli scopi dell'Accordo in questione, osservando che esso tocca solo in misura limitata la competenza della 10ª Commissione. Prendono poi la parola brevemente i senatori Bitossi, Varaldo e De Bosio. A conclusione dell'esame, la Commissione dà mandato al Presidente di formulare e trasmettere un parere favorevole, con l'aggiunta di una raccomandazione affinchè le Autorità italiane competenti si adoperino per la tutela della nazionalità e dei diritti di libertà dei cittadini italiani in Libia.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge di iniziativa dei deputati Infantino e Delcroix: « Norme sul collocato obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi » (1937), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Petti, relatore, dopo aver espresso il suo consenso per l'ispirazione ed il contenuto sostanziale del disegno di legge, manifesta riserve su alcune norme in esso contenute, e precisamente su quelle che disciplinano le penalità per le infrazioni (di cui propone una diversa sistematica) e sul terzo comma dello articolo 8, che attribuisce al Prefetto la facoltà di determinare con decisione definitiva lo ammontare delle somme dovute dai contravventori.

Il relatore aggiunge tuttavia che la categoria interessata ha fatto insistenze, affinchè il disegno di legge riceva al più presto l'approvazione definitiva delle Camere. In considerazione di ciò, egli si dichiara disposto a ritirare le sue proposte di emendamento, qualora la Commissione approvi un ordine del giorno nel quale si precisi che la decisione del Prefetto non preclude l'azione in sede giurisdizionale.

Prendono successivamente la parola il Presidente, i senatori Fiore, Monaldi, Grava, Varaldo, De Bosio e il Sottosegretario di Stato Delle Fave. Il senatore Fiore presenta ed illustra tre emendamenti, fra cui uno tendente ad estendere le disposizioni della legge ai minorati nella vista di grado non inferiore al 90 per cento. I senatori Monaldi, Grava e De Bosio illustrano i motivi per i quali il disegno di legge potrebbe essere approvato senza emendamenti: in particolare il senatore De Bosio sostiene che la decisione definitiva del Prefetto in materia di contravvenzioni preclude soltanto il ricorso gerarchico al Ministero, ma non il ricorso al Consiglio di Stato. A sua volta il Sottosegretario di Stato Delle Fave illustra la contrastata discussione di cui fu oggetto il disegno di legge nella Commissione della Camera dei deputati, e conclude raccomandando alla Commissione una deliberazione che chiuda l'*iter* parlamentare di questo provvedimento, che ha carattere in certo modo sperimentale e di compromesso tra esigenze diverse.

Dopo ciò, i senatori Fiore e Petti dichiarano di non insistere nelle rispettive proposte, e il disegno di legge è approvato senza modificazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge recanti provvedimenti per la città di Roma.

Venerdì 5 luglio 1957, ore 9.

Votazione per la nomina del Presidente.

Licenziato per la stampa alle ore 24.